

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 3

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

COLOMBA MONGIELLO

senatore all'epoca dei fatti

**per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione)**

Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia

il 7 febbraio 2014


e pervenuta alla Presidenza del Senato l'11 febbraio 2014



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Fax 0881660031



Al Senato della Repubblica
Roma

Oggetto: proc. pen. n. 3791/13 GIP a carico di Mongiello Colomba

Come disposto dal GIP dr. Antonio Buccaro con ordinanza del 3/2/2014, trasmetto copia integrale degli atti del proc. pen. indicato in oggetto per la pronuncia di cui alla detta ordinanza.

Foggia, 7/2/2014

Il Cancelliere
d.ssa PAOLO VITTOLA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paola Vittola', written over the typed name.

81

Proc. n.ro 12016/12 R.G.N.R.

3991/13&K

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Letti gli atti e sciolta la riserva di cui all'udienza del 4.12.2013;
visto l'art. 3 della legge n. 140/2003;
rilevato che, le dichiarazioni rese dalla senatrice Colomba Mongiello, di cui all'addebito provvisorio, appaiono astrattamente sussumibili nell'ambito della fattispecie delittuosa oggetto di contestazione nel presente procedimento;
ritenuto, pertanto, necessario ordinare, ai sensi della disposizione in premessa citata, la trasmissione di copia integrale degli atti del fascicolo processuale al Senato della Repubblica, quale Camera alla quale l'imputata apparteneva all'epoca dei fatti contestati, affinché, si pronunci in ordine alla eventuale sussistenza della prerogativa parlamentare di cui all'art. 68 della Costituzione, con tutte le conseguenze di legge;

P.T.M.

Ordina la trasmissione di copia integrale degli atti del presente fascicolo processuale al Senato della Repubblica, affinché, si pronunci in ordine alla eventuale sussistenza della prerogativa parlamentare di cui all'art. 68 della Costituzione, con tutte le conseguenze di legge.

Sospende il presente procedimento sino alla pronuncia del Senato della Repubblica.

Fissa, sin d'ora, l'udienza dell'11 giugno 2014, cui rinvia la causa.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Foggia, 3.2.2014

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott. Antonio Buccaro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

3-2-2014

N. 12016/12 R.G.N.R.
(da citare nella risposta)

La corrispondenza di ritorno deve essere indirizzata e recare sulla busta la dicitura
Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ufficio Ricezione Atti (art. 415 bis c.p.p.) - Foggia

231



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA

**AVVISO ALL'INDAGATO E AL DIFENSORE DELLA CONCLUSIONE DELLE
INDAGINI PRELIMINARI - INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO ALLA
DIFESA - COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO**
(artt. 97, 369, 369 bis e 415 bis c.p.p.)

Il Pubblico Ministero dott. **PENSA ROSA**

VISTI gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:

MONGIELLO Colomba, nata a Foggia il 13.02.1961 ed ivi residente al Via

INDAGATA

A) del delitto di cui all'art. 595 c.p. poiché, comunicando con più persone, attraverso il mezzo di pubblicità rappresentato dalla diffusione del quotidiano on line "Stato Quotidiano", pubblicato sul web in data 12.09.2012, rilasciava una intervista il cui contenuto recava offesa alla reputazione e al decoro di _____, in qualità di Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Manfredonia. In particolare:

- nel commentare il fallimento dell'autorità Portuale di Manfredonia confermava "l'opportunità di sopprimere un Ente che non ha promosso alcun processo di sviluppo ed ha solo drenato denaro pubblico, per la gran parte finito nelle tasche di Commissario e sub Commissario, nominati su indicazione del Pdl"

In Manfredonia il 12.09.2012

RILEVATO che deve procedersi alla nomina di un difensore d'ufficio, in difetto di nomina di quello di fiducia;

LETTO l'art. 97 co. 2 c.p.p., come modificato dalla Legge n° 60 del 2001;

VISTA la richiesta telematica al sito internet "difensoridufficio.it" eseguita dalla segreteria di questo Ufficio in data 28 GEN. 2013 come da documentazione in atti,

NOMINA

Difensore d'ufficio l'Avv. NIROHELE MASSA del foro di FOGGIA,
con studio in BAN GIOVANNI ROTONDO - VIA

AVVERTE

- l'indagato che si sta procedendo nei suoi confronti per i reati di cui sopra;
 - l'Avv. NIROHELE MASSA;
1. che le indagini preliminari relative al reato sopra descritto si sono concluse, che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
 2. che l'indagato entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del presente avviso ha facoltà di presentare

memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P. M. il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

2h1

Il presente atto vale anche quale informazione di garanzia, a norma dell'art. 369 c.p.p., nei confronti della persona sottoposta ad indagine, la quale è invitata, ove non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge nonché a dichiarare o eleggere domicilio, avvertendola altresì che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

INFORMA

- che la difesa tecnica è obbligatoria e che potrà farsi assistere nel presente procedimento penale solo da persone iscritte negli albi degli Avvocati;
- che ha la facoltà di nominare non più di due difensori di fiducia (che hanno la facoltà di svolgere investigazioni difensive ai sensi della legge 397/00 concernente "Disposizioni in materia di indagini difensive") e che, non esercitando tale facoltà sarà assistita e difesa da quello d'ufficio sopra nominato;
- che ha l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio (ove non sussistano le condizioni di cui al punto che segue) e che, in caso di insolvenza, si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata;
- che potrà chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora sussistano le seguenti condizioni di cui alla legge 217/90 e successive modificazioni:
 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato che è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 5164,57 (lire 11.260.000 fino al 1° luglio 2001) e a € 9296,22 (lire 18.000.000 dal 1° luglio 2001);
 2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di € 1032, 91 lire (lire 2.000.000) per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato;
 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;
 4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;
 5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, emanato di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi del consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

AVVISA

la persona sottoposta ad indagini che ha tutte le facoltà e i diritti previsti dal c.p.p., di cui al DPR n° 447/88; dalle disposizioni di attuazione e coordinamento e transitorie del c.p.p. di cui al DL n° 271/89; dal regolamento per l'esecuzione del c.p.p., di cui al DM n° 334/89 e da tutte le leggi successive modificative;

SI EVIDENZIA comunque che la persona sottoposta alle indagini ha diritto:

- in ogni stato e grado del procedimento, di presentare all'A.G. procedente, memorie e/o richieste scritte, mediante deposito nella segreteria o cancelleria, ai sensi dell'art. 121 c.p.p.;
- di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria per rilasciare dichiarazioni (art. 350, co. 7 e 374 c.p.p.);
- di chiedere, qualora si ritenga che il reato per cui si procede appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero esercita le sue funzioni, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (art. 54 quater

h

- 251
- c.p.p.);
 - in caso di mancata conoscenza della lingua italiana, di farsi assistere gratuitamente da un interprete (art. 143 c.p.p.);
 - di richiedere la revoca o la sostituzione di misure cautelari personali (art. 299 c.p.p.) e la restituzione delle cose sequestrate (art. 263 c.p.p.);
 - di proporre, nei termini di legge, riesame o altro tipo di gravame avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali o reali (artt. 309 - 311 c.p.p.; artt. 324 - 325 c.p.p.);
 - di chiedere al G.I.P. di procedere con incidente probatorio nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p.;
 - di richiedere il "patteggiamento" (artt. 444 - 448 c.p.p.), il giudizio abbreviato (artt. 438 - 443 c.p.p.), il giudizio immediato (art. 453 c.p.p.);
 - di chiedere notizia sulle iscrizioni nel registro degli indagati risultanti a suo carico (art. 335 c.p.p. e 110 bis disp. att/ve c.p.p.);

Il presente atto vale inoltre come comunicazione al difensore di ufficio dell'individuazione effettuata a norma dell'art. 97 co. 3 c.p.p. (ai sensi dell'art. 30 disp. att. cpp, come modificato dalla L. n. 60/2001 cit.).

Si notifici all'indagato ed al suo difensore a mezzo di POLIZIA MUNICIPALE SCAS 2
San GIORDANO ROTONDO, con facoltà di sub-delega, i quali osserveranno le modalità stabilite dall'art. 148 c.p.p. come modificato dall'art. 174 D.Lvo n. 196 del 30.06.03 sulla protezione dei dati personali e avranno cura di:

- invitare l'indagato o gli indagati a rendere le dichiarazioni ex art. 161/2° co. C.p.p.;
- restituire **CON LA MASSIMA SOLLECITUDINE** a quest'Ufficio il verbale relativo alle formalità ex art. 161/2° co. C.p.p., e le copie del presente avviso munite delle relate di notifica, in busta chiusa, indirizzata a:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA - UFFICIO RICEZIONE ATTI (ART. 415 BIS C.P.P.).

Foggia, 20 GEN. 2013


Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Rosa PENZA

